

eo news

Newsletter degli ENTI BILATERALI di Varese - periodico mensile - novembre-dicembre 2011 NUMERO 10



Legge di STABILITA' Novità in vista.



Periodico telematico degli Enti Bilaterali della Provincia di Varese.

Enti Bilaterali della provincia di Varese
Via Valle Venosta 4 - 21100 Varese - Telefono 0332 342207 - Fax 0332 335518
info@entibilaterali.va.it - www.entibilaterali.va.it - www.welfarevarese.it

Sommario

Numero 10/ 2011

Apprendistato. Le nuove regole.	3
APPRENDISTATO - ITALIA LAVORO "PROGETTO AMVA" INCENTIVI PER CHI ASSUME APPRENDISTI	4
Legge di stabilità.	5
Quella marcia in più: dal pedale alla cultura.	7
La comunicazione interna tra i vari soggetti attori della sicurezza.	9
La Sorveglianza Sanitaria.	10
Formazione	11

Apprendistato. Le nuove regole.

Lo scorso 11 novembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato una circolare con la quale si forniscono indicazioni interpretative dell'art. 7 del D.Lgs 167 del 2011, contenente il nuovo Testo Unico dell'Apprendistato.

Quanto al regime transitorio la circolare chiarisce che:

Per le Regioni e per i settori dove la nuova disciplina non sia immediatamente applicabile restano in vigore, in via transitoria e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs oggetto di analisi (quindi fino al 25 aprile 2012), tutte le disposizioni di legge (sia statali che regionali) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano la materia. Ciò comporta che, qualora non ci sia l'immediata applicazione della nuova disciplina, un contratto di apprendistato stipulato entro il 25 aprile 2012 seguirà le regole della contrattazione collettiva di riferimento anche riguardo alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto all'applicazione del relativo trattamento normativo, anche dal punto di vista delle agevolazioni contributive.

Di conseguenza, con riferimento ai settori rappresentati da CONFCOMMERCIO, ciò sta a significare la possibilità di porre in essere contratti di apprendistato con durata quadriennale, come pure la possibilità di sottoinquadrate gli apprendisti o percentualizzare la loro retribuzione, in base a quanto stabilito dai diversi CCNL del sistema Confederale.

L'avvio dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 D.Lgs 167/2011) è condizionato dall'Accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni;

pertanto nella fase transitoria sarà possibile assumere con tale tipologia contrattuale solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese. In alternativa, sempre nel medesimo periodo, si potrà assumere in apprendistato secondo la disciplina di cui la L. 196 del 1997 e la Legge n. 25 del 1955, pertanto anche i soggetti di minore età;

L'avvio dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sarà possibile solo nell'ipotesi in cui sia le singole Regioni, che la contrattazione collettiva,



abbiano recepito la riforma e dunque disciplinato i profili di competenza (di base e trasversale le Regioni, professionalizzante i contratti collettivi o accordi interconfederali).

Tuttavia qualora la formazione pubblica (di competenza regionale) non abbia luogo, da un lato non si configurerà alcuna violazione da parte del datore di lavoro (art. 7, comma 1) e, dall'altra, l'apprendistato professionalizzante potrà essere attivato sulla base della disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali, nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo stesso, cioè con riferimento alla mera formazione profes-

“ La recente circolare del Ministero indica chiarimenti circa il nuovo regime dell'apprendistato ed il sistema sanzionatorio. ”

sionalizzante. Quanto alla possibilità di svolgere l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale (come avveniva precedentemente con il comma 5-ter dell'art. 49 del D.lgs 276 del 2003), essa si configura come una possibilità residuale e comunque solo a condizione che vi sia una concreta assenza di formazione pubblica. Con riferimento infine alla concreta attuazione temporale della disciplina dell'apprendistato professionalizzante, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, essendo intrinseca l'integrazione tra disciplina regionale e

disciplina contrattuale, auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza stabilendone l'efficacia solo allo scadere del periodo transitorio.

Per quanto attiene all'apprendistato di alta formazione e ricerca la circolare chiarisce che, quanto all'apprendistato in alta formazione, nelle regioni che lo abbiano regolato ai sensi dell'ex art. 50 del D.lgs 276 del 2003, queste potranno continuare a trovare applicazione sino a quando la Regione non novelli la disciplina; qualora invece la materia non fosse stata regolata in precedenza, allora sarà possibile sottoscrivere delle intese ad

APPRENDISTATO - ITALIA LAVORO "PROGETTO AMVA" INCENTIVI PER CHI ASSUME APPRENDISTI

Italia Lavoro, organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro, mette a disposizione delle imprese, con il Programma AMVA - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale", oltre 78 milioni di euro per incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato.

SOGGETTI ASSUMIBILI

Attraverso un bando pubblico a sportello è possibile richiedere la concessione di contributi per l'assunzione di:

A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (€ 27.104.000,00);

B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (€ 51.046.700,00)

I contratti di apprendistato di cui ai punti A. e B. per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011.

Ai fini dell'Avviso non potranno essere presentate domande di contributo per i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 4, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 (assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'Avviso fissata al 31 dicembre 2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari:

1. Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;

2. Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

I contributi di cui al presente Avviso sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.

Italia Lavoro comunicherà sul proprio sito istituzionale l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l'assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie A e B.

Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno possedere una serie di

requisiti individuati dal bando.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti devono:

- possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all'apprendistato. È «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una serie di categorie, tra le quali:

1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

3. lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

4. adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

5. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

- non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.

I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono possedere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto di lavoro.

VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato convenzionalmente su 12 mesi ("periodo di riferimento") a decorrere dalla data di Assunzione. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro:

- l'intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto;

- decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. Le domande potranno essere presentate unicamente attraverso il sistema informativo on line.

per approfondire

hoc tra datore di lavoro e istituzione formativa. Diversa la disciplina transitoria che caratterizza l'apprendistato di ricerca che potrà essere immediatamente attivato, tramite intese ad hoc tra istituti di ricerca e singolo datore di lavoro, indipendentemente dall'intervento delle Regioni e della contrattazione collettiva.

Quanto all'assunzione di lavoratori in mobilità, questa sarà immediatamente possibile, purchè si rispettino i limiti sopra individuati per ciascuna tipologia di apprendistato.

Circa il regime sanzionatorio la circolare sottolinea, tra gli altri aspetti, che:

ai fini della sanzionabilità del datore di lavoro è necessario che sussistano sia l'esclusiva responsabilità del datore stesso che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi;

inoltre, alla verifica di una eventuale formazione carente, non seguirà necessariamente l'applicazione della sanzione, ma il personale ispettivo potrà scegliere di ricorrere al c.d strumento della disposizione. Ciò significa che, in presenza di una carenza formativa ritenuta recuperabile (in quanto il datore di lavoro ha ancora a disposizione un arco temporale ritenuto sufficiente a recuperare il "debito formativo") l'ispettore potrà indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato periodo di tempo con una modifica del piano formativo individuale. In caso di inottemperanza a tali indicazioni verranno applicate le sanzioni di cui l'art. 11 del DPR n. 520 del 1955.

Per approfondire

ADAPT

fareapprendistato.it

Legge di stabilità.

Silvio Moretti, Direttore ufficio relazioni sindacali FIPE Confcommercio, descrive le novità introdotte dalla legge di stabilità per quanto riguarda le politiche del lavoro.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, la legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)".

La legge contiene un pacchetto di misure, molte delle quali richieste dall'Europa, con le quali si cerca di contrastare l'aggravarsi della crisi economica che si sta abbattendo sul nostro Paese. Di seguito alcuni dei principali punti riguardanti le disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

CONTRIBUZIONE APPRENDISTI (art. 22, comma 1)

Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 addetti, è previsto, per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 2/1/2012-31/12/2016, lo sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni del contratto stesso.

Per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo, l'aliquota contributiva è del 10%.

CONTRIBUZIONE LAVORATORI PARASUBORDINATI (art. 22, comma 1)

Dall'1/1/2012 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati che non hanno altra tutela pensionistica obbligatoria sono aumentate di un punto percentuale: la contribuzione passa, quindi, dal 26,72% al 27,72%.

L'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati non esclusivi (cioè i pensionati e coloro che hanno un'altra assicurazione pensionistica obbligatoria) è incrementata dal 17% al 18%.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE (art. 22, comma 3).

Arriva il contratto di inserimento per le donne nelle aree territoriali in cui è più accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione. Riguarda donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoc-



cupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

Le aree saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (art. 22, comma 4)

La legge di stabilità, è intervenuta per rendere più incentivante il ricorso al lavoro a tempo parziale. L'utilizzo delle clausole elastiche e flessibili tuttavia è già stato disciplinato nel CCNL Turismo.

Inoltre l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non dovrà più essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

TASSAZIONE AGEVOLATA E DECONTRIBUZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ (art. 22, comma 6)

La tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio contributivo sui

premi di produttività sono riconosciuti in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREMI PRODUTTIVITÀ (art. 33, comma 14)

Lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello, dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore è concesso anche



per il 2012, entro il limite di spesa di 650 milioni di euro.

- le imprese avranno una riduzione del 25% sui contributi previdenziali a loro carico sull'erogazione ammessa allo sgravio;

- i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio.

Per la concessione del beneficio, i predetti premi dovranno essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali sia territoriali ed essere incerti nella corresponsione o nell'ammontare.

INNALZAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE (art.5)

Con esplicito riferimento alle pensioni di vecchiaia, viene previsto che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento (variabili connesse all'incremento della speranza di vita), tali trattamenti pensionistici possono essere liquidati, a decorrere dal 2026, solo ai soggetti (uomini o donne) abbiano un'età pari o superiore a 67 anni.



AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – PROROGHE (art.33, comma 21)

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Vengono inoltre prorogati a tutto il 2012 molti strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in deroga e misure sperimentali) già oggetto di proroga, nel 2011, da parte della legge Finanziaria dello scorso anno (legge n. 220/2010).

Iperscuola 2011.

OSSERVATORIO SCUOLA

La Provincia di Varese ha pubblicato sul proprio sito i dati riferiti al mondo delle scuole nella nostra provincia attraverso la pagina web di "Iperscuola 2011".

Come spiega l'assessore Bonfanti nella circolare emessa lo scorso 21/11/2011 Le informazioni presenti nel sito sono strutturate in sezioni:

Dati statistici, dove sono illustrati i dati relativi ad ogni scuola superiore pubblica o privata presente in provincia (offerta formativa della scuola e suoi riferimenti, serie storica degli iscritti a partire dall'anno scolastico 1997/98 e relativo report di dettaglio per l'anno in corso). In questa sezione è possibile consultare schede dettagliate dedicate ad ognuno dei 141 Comuni della provincia, in cui sono evidenziate informazioni sul territorio comunale e sull'eventuale presenza di scuole superiori, dati sulla popolazione residente, in particolare sui ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, il tipo e la localizzazione della scuola frequentata dagli studenti del comune.

Ricerche on line: in quest'area è presente un data base che permette di ottenere gli elenchi delle scuole presenti in provincia incrociando diversi criteri, ad esempio: area geografica, tipologia scolastica, eventuale tipologia di sperimentazione effettuata, tipologia di istituto (pubblico o privato), tipologia di corso (diurno o serale) e che consente così di individuare agevolmente tra le numerose proposte presenti sul territorio quelle che rispondono alle caratteristiche ricercate. E' inoltre pubblicata in questa sezione una banca dati interrogabile che consente di analizzare nel dettaglio il fenomeno del pendolarismo, mettendo in evidenza gli spostamenti degli studenti delle scuole secondarie superiori dalla loro area di residenza all'area di frequenza secondo diversi livelli di dettaglio (provincia, comune, distretto, ambito).

Info e aggiornamenti: questa sezione comprende i dati relativi all'anno scolastico 2011/2012 in corso; da qui è inoltre possibile scaricare vari documenti, come ad esempio l'elenco completo delle scuole statali e non statali, alcune tavole di dettaglio sul fenomeno del pendolarismo in uscita, cioè dei ragazzi residenti in provincia che frequentano nelle province limitrofe, tutti i dati relativi alle prescrizioni, le serie storiche dei diplomati in provincia (dal 1999 ad oggi) e i dati relativi agli studenti con cittadinanza non italiana e /o nati all'estero.

Come suggerisce il nome, questa sezione è costantemente aggiornata con dati nazionali e regionali e con pubblicazioni ed elaborazioni dell'Osservatorio Permanente sull'Istruzione provinciale.

per approfondire

Quella marcia in più: dal pedale alla cultura.

Eventi? Sì grazie: che sia lo sport o la cultura a farla da padrona – con un pizzico di wellness e di eno-gastronomia – senza dubbio l'offerta turistica nel Varesotto ha bisogno di una marcia in più. A dimostrarlo sono i numeri: nel mese di giugno, quando a Varese si sono disputati i campionati italiani di canottaggio ragazzi, il tasso di occupazione delle camere ha sfiorato l'80% e lo stesso è accaduto a luglio con la coppa italiana arcieri.

Il turismo sportivo, fenomeno che ha preso piede in Europa e negli Stati Uniti a partire dagli anni '80, è un mercato in espansione.

In Italia gli ultimi dati a disposizione dicono che per turismo sportivo gli italiani spendono in un anno oltre 7 miliardi di euro, con un incremento annuo del 16%. Le mete predilette dagli sportivi sono Emilia Romagna, Veneto e Trentino, ma anche Lombardia e Piemonte stanno guadagnando posizioni.

Gli attori istituzionali del Varesotto sembrano però aver dimenticato troppo in fretta i recenti Mondiali di ciclismo 2008 e le promesse-speranze legate a una promozione "in grande" dei percorsi ciclopedonali del territorio, capaci di offrire opportunità a professionisti e dilettanti.

"Ogni manifestazione ha effetti tanto più vantaggiosi quanto più riesce ad assicurare ricadute positive per l'immagine del territorio e a protrarne nel tempo gli effetti benefici": così si legge nel volume "Sport e turismo.

Come fare business con il turismo sportivo" (Elena Tarfanelli, Franco Angeli ed.). Eppure il Varesotto non ha goduto neppure dei "riverberi" quando, nel 2009, i mondiali di ciclismo sono stati ospitati nella vicina Mendrisio.

Federalberghi Varese ha deciso di tornare sul tema del cicloturismo, a settembre, con un corso di formazione sui bike hotel. Una dozzina in tutto sono quelli presenti sul territorio che hanno già le carte in regola per gli amanti delle due ruote (in base ai parametri dettati in un disciplinare dalla Camera di Commercio di Varese proprio a ridosso dei mondiali) e altre strutture potrebbero intraprendere questa strada mettendosi al passo.

Il cerchio non si potrà chiudere attorno al turismo sportivo se non saranno soddisfatte altre due condizioni.

Gli albergatori, dal canto loro, dovranno fare un sforzo per rispondere alle esigenze di una

“Federalberghi Varese ha deciso di tornare sul tema del cicloturismo, a settembre, con un corso di formazione sui bike hotel.”

clientela molto differente rispetto a quella business e per confezionare pacchetti e offerte appetibili.

Alle istituzioni competenti andrà l'onore di una maggiore attenzione nel promuovere il turismo





sportivo, proponendo il territorio come "palestra" non solo per chi ama la bici, ma anche la corsa, il canottaggio e il volo a vela, solo per citare alcune delle discipline che comunemente si praticano nel Varesotto.

C'è una domanda turistica moder-

na che lega tutti insieme elementi come lo sport, il benessere, l'enogastronomia e i beni culturali. Nel Varesotto non manca oramai nessuno di questi elementi.

Per la cultura basti pensare alla presenza di numerosi siti di arte contemporanea (dalla Collezione

di Villa Panza a Varese al MaGa di Gallarate al Museo Parisi - Valle di Maccagno).

Anche nel caso del turismo sportivo ci si può muovere per preparare il campo ai turisti, così come si è fatto di recente con un accordo tra Federalberghi e Fondo per l'ambiente italiano o con la Welcome Card per l'accesso al Museo gallaratese o a Vollandia. Il terreno insomma è pronto, ognuno, per quanto gli compete, deve mettere una marcia in più.

NEWS sicurezza



Pubblicato un nuovo inserto su:
RISCHI
PRODUZIONE PASTICCERA

La comunicazione interna tra i vari soggetti attori della sicurezza.

“ Percorso formativo RLS e RSPP ”

L'INAIL di Varese promuove mediante il Suo Comitato Consultivo Provinciale un percorso formativo destinato ai responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La partecipazione attiva di tutti i soggetti della sicurezza è fondamentale per la buona riuscita dell'attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza. Nella maggior parte dei casi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è portato a ricorrere direttamente agli organi di controllo o ai sindacati di riferimento, piuttosto che a rivolgersi al suo più naturale interlocutore, l'RSPP. L'RSPP tende a non valorizzare il ruolo dell'RLS e conseguentemente a circoscriverne il raggio di azione in un'attività, qual è quella legata alla sicurezza, che invece dovrebbe essere caratterizzata dall'efficiente concorso e collaborazione di entrambe le figure.

Il corso - organizzato e svolto in collaborazione con il settore Alta Formazione dell'Università dell'Insubria - si prefigge l'obiettivo di relazionare i

due soggetti proprio perché che ha individuato nei flussi comunicazionali spesso non corretti una delle criticità rilevanti nelle dinamiche relazionali sui luoghi di lavoro.

Obiettivo del corso, pertanto, è quello di favorire una più efficace comunicazione tra i soggetti preposti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La partecipazione al corso è considerata anche quale aggiornamento formativo per gli Rspp ed attività utile alla predisposizione del modello OT 24 Inail.

[per approfondire](#)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di Varese

Percorso formativo RLS e RSPP

promosso dal
Comitato Consultivo Provinciale INAIL Varese



Rinnovato, utile, per te. **Guardalo ora.**

TGeb news



La Sorveglianza Sanitaria. Medico Competente ed idoneità lavorativa

L'articolo 2 del Dlgs 81/08 alla lettera m del comma 1 definisce testualmente la sorveglianza sanitaria come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". Essa, in sintesi, consiste nell'effettuazione di visite mediche, accertamenti sanitari preventivi e periodici (questi ultimi, di norma, una volta l'anno), esami clinici o biologici, indagini diagnostiche, volte alla valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica in funzione dei rischi a cui il soggetto è esposto e allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni.

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata, nei casi previsti dalla legge e comunque dopo attenta ed approfondita analisi, dal Datore di Lavoro, cioè dal soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che esercita i poteri decisionali e di spesa. E' opportuno segnalare come la mancata effettuazione della stessa, se necessaria o obbligatoria per legge, sia considerata un reato penalmente perseguibile e che quindi massima attenzione e cura debbano essere riposte nella valutazione della esigenza o meno. In ogni caso, se necessaria, Il Datore di Lavoro deve procedere alla nomina del Medico Competente con l'incarico di predisporla e di elaborare un protocollo sanitario in funzione dei rischi presenti nei

luoghi di lavoro. Il MC è specializzato in Medicina del Lavoro e comunque in possesso di requisiti formativi e competenze professionali specifiche, i cui obblighi sono indicati in modo specifico e puntuale nell'impianto normativo del Dlgs 81/08 ed il cui nominativo, in presenza ovviamente di un'attività di sorveglianza sanitaria, deve essere rigorosamente indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

E' sulla base degli accertamenti medici previsti dal protocollo che il Medico Competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica: idoneità totale, idoneità parziale (temporanea o permanente), inidoneità (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità (temporanea o permanente); avverso i giudizi sopraelencati è ammesso ricorso, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL).

Credo sia opportuno segnalare come l'art. 42 comma 1 del Dlgs 81 dispone che il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di monitoraggio e salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori esposti a rischi e

“ Un contributo di
Matteo Tibaldo.

”

costituisce una parte dell'attività complessiva di prevenzione nei luoghi di lavoro. Nell'immediato implica per il Datore di lavoro una spesa aggiuntiva, ma in realtà favorisce una gestione più razionale dell'organico aziendale ottimizzando tempi e risorse, e contribuendo sul medio periodo, insieme alle altre attività di prevenzione, a diminuire il rischio di insorgenza di malattie professionali o di infortuni.

Recenti studi hanno infatti dimostrato (cifre alla mano) che politiche oculute e virtuose in tal senso conducono non soltanto ad un progressivo e generale miglioramento delle condizioni di lavoro del personale impiegato ma anche ad un complessivo risparmio nei costi di gestione, con ovvie e benefiche ricadute anche sul versante economico.





CONFCOMMERCIO ASCOM VARESE

Via Valle Venosta, 4 – 21100 Varese tel. 0332342011

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA - RLS**

32ore

**febbraio / marzo
dalle 8.45 alle 12.45**

[per iscriversi](#)

8ore

**18-25 Gennaio 2012
dalle 8.45 alle 12.45**

[per iscriversi](#)

4ore

**13 marzo 2012
dalle 14.00 alle 18.00**

[per iscriversi](#)

CONFCOMMERCIO ASCOM GALLARATE E MALPENSA

Via dell'Unione, 14 – 21013 Gallarate tel. 0331214611

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA - RLS**

32ore

**marzo / aprile
dalle 14.15 alle 18.15**

[per iscriversi](#)



8ore

15-22 Febbraio 2012
dalle 8.30 alle 12.30

[per iscriversi](#)

4ore

9 Maggio 2012
dalle 8.30 alle 12.30

[per iscriversi](#)

CONFCOMMERCIO ASCOM BUSTO ARSIZIO

Via Machiavelli, 5 - 21052 Busto Arsizio tel. 0331/684188

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA - RLS**

32ore

settembre / ottobre
da definire

[per iscriversi](#)

8ore

maggio 2012
da definire

[per iscriversi](#)

4ore

febbraio 2012
da definire

[per iscriversi](#)

I corsi di aggiornamento per RLS, della durata di 8 e 4 ore, sono svolti in collaborazione con INAIL

